



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

Nuove Linee Guida: COVID-19 - D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante *«Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.»*

Il Presidente della Corte,

viste le linee guida già emesse da questa Presidenza in data 10 Marzo e 20 Marzo 2020;

visto il D. L. n. 11 dell' 8/ 3/ 2020 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;*

visto il DPCM 8/ 3/ 2020;

visto il D.L n. 18 del 17 Marzo 2020 recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19” ;*

visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante *«Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori*

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ;

sentiti la Procura Generale e i Consigli dell' Ordine degli Avvocati del distretto;

acquisite le indicazioni dell'Autorità Sanitaria Regionale, osserva quanto segue :

le persistenti esigenze di contenimento dell' epidemia da Covid -19, dichiarata già il 30/ 1/ 2020 dall' Organizzazione mondiale della sanità, hanno determinato una progressione della decretazione d' urgenza parametrata all' evoluzione dell'epidemia.

Le peculiarità territoriali influenzano le soluzioni organizzative che, nella fase attuale, sono tuttavia condizionate dalle ulteriori cogenti disposizioni contenute nell'ultimo decreto legge dell'8/ Aprile 2020 n. 23.

Per quel che rileva giova puntualizzare che nella fase del cd periodo cuscinetto, con il decreto legge 17 Marzo 2020 n 17, era stato prorogato al 15 aprile il rinvio delle udienze con la sospensione, per il periodo congelato (dal 9 Marzo al 15 Aprile), dei termini nei processi civili e penali su tutto il territorio nazionale.

L'art. 83 del D. L. 17 Marzo 2020 n 17 disponeva infatti al comma primo che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari “civili, penali, militari e tributari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”.*

Il comma 2 ha dettato la disciplina della sospensione dei termini processuali chiarendo ed estendendo la previsione originaria.

Orbene, nel medesimo periodo di sospensione delle attività (e, cioè) *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è rimasto sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.*

Ha operato anche la sospensione del termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze e degli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento fosse previsto un termine.

Si legge testualmente nel decreto *“Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, in genere, tutti i termini procedurali”.* *“Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.*

Infine, quanto ai termini a ritroso, il decreto n 18 disponeva *“ se il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.*

Il termine decorre, pertanto, ex novo ed integralmente laddove ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione operando ex lege il differimento dell'udienza o dell'attività cui è collegato il termine stesso che, pertanto, non spira.

Sino al 15 aprile ha operato la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari e del corso della prescrizione.

Con il decreto legge dell' 8/ 4/ 2020 art. 36 il termine del 15 Aprile fissato dall'art. 83 comma 1 e 2 d.l. n. 18/ 20020 è stato trascinato all' 11 Maggio.

Per effetto di tale previsione il termine iniziale della cd II fase processuale e cioè quello previsto dal 6 comma dell' art. 83 è diventato, pertanto, quello del 12 Maggio prossimo .

Il decreto ultimo prevede che le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del medesimo art. 83 (*“procedimenti di*

mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 Marzo 2010, n 28, procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 Settembre 2014 , n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 Marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale”).

Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei predetti procedimenti sino all' 11/ 5/ 2020.

L' art. 21 del DL n. 18 del 17/ 3/ 2020 è relativo ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie alla magistratura militare e non è, pertanto, di stretta pertinenza per il presente protocollo metodologico.

Continuano, pertanto, ad essere rinviati di ufficio sino all' 11/ 5/ 2020 tutti i procedimenti sia civili che penali con le eccezioni previste dal comma 3 dell' art. 83 DL 2020 n 18 c, per il settore penale, con l' ulteriore eccezione di tutti i procedimenti in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all' 11 maggio 2020 e, pertanto, in cui il termine di cui all' art 304 scade tra il 12/ 5/ e 12/ 11/ 2020. Tali processi dovranno essere fissati a prescindere dalla richiesta delle parti.

Continuano ad operare nel periodo cuscinetto, trascinato ulteriormente all' 11/ 5/ 2020, tutte le sospensioni dei termini processuali e procedurali previste dal DJ. 17 Marzo 2020 n 17.

Rimane ferma la necessità della richiesta di trattazione nei processi di cui ai nn. 1, 2, e 3 lettc b) e alla lettera c) del comma 3 dell' art. 83 e cioè:

procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell' art. 51 –ter della legge 26 Luglio 1975 n. 354;

procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

procedimenti per l' applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all' art. 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

SETTORE PENALE

Nel periodo sino all' 11/ 5/ 2020 nel settore penale si celebreranno, pertanto, unicamente le udienze di procedimenti a carico di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare non detentiva per cui vi sia stata espressa richiesta da parte dell'imputato e/ o del difensore per cui vi sia stata richiesta di trattazione;

i processi in cui il termine di cui all' art. 304 scada nel periodo di sospensione (ovvero entro l'11/ 5/ 2020);

i procedimenti in cui i termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all' 11/ 5/ 2020.

Sarà cura dei Presidenti di sezione programmare l'attività in esito a ricognizione di tutti i processi penali pendenti al fine di selezionare tutti quelli in cui i termini ex art. 304 (e pertanto anche i termini massimi di fase) scadono nei sei mesi successivi all'11/ 5/ 2020 o nel periodo cuscinetto, così come trascinato sino all' 11/ 5/ 2020.

Anche nel periodo dall' 11/ 5/ 2020 al 30 Giugno 2020 per la celebrazione dei processi sarà utilizzato il collegamento in videoconferenza e, laddove compatibile con il rito e con le innovazioni tecnologiche disponibili, il collegamento da remoto.

Per tale specifico profilo si rinvia anche alla regolamentazione di cui al protocollo stipulato tra i capi degli Uffici giudiziari del distretto e i Consigli dell' Ordine del distretto in data odierna.

Le udienze camerali pure (esemplificativamente quelle relative alla deliberazione di istanze cautelari) saranno celebrate con modalità remotata e utilizzando l' applicativo Teams e questo anche nel periodo successivo all' 11/ 5/ 2020 e sino al 30 Giugno 2020.

Nel periodo successivo all' 11/ 5/ 2020, in cui le *“misure di protezione”* non dipendono dalla legge in via diretta ma devono essere selezionate dal capo dell' ufficio giudiziario le udienze penali saranno celebrate adottando ogni cautela logistica e procedimentale adeguata a garantire il distanziamento sociale.

A tal fine le udienze penali saranno celebrate in aule grandi (aula Magna della Corte di Appello, aula Bunker e aula Costa) e secondo un calendario che realizzi la chiamata ad orari scaglionati e fissi.

Le aule ove saranno celebrate le udienze saranno individuate nel periodo in questione dai Presidenti di sezione che indicheranno l'aula di udienza nei decreti di citazione.

Gli avvocati e le parti potranno scegliere di partecipare da remoto con il sistema Teams ma in tal caso dovranno preavvertire la cancelleria di riferimento almeno tre giorni prima.

I Presidenti del collegio, durante l'udienza, avranno cura di assegnare le postazioni tra i vari soggetti in modo da garantire il massimo distanziamento tra le parti.

In ogni caso tutte le udienze penali saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p. e per singoli procedimenti.

Per i procedimenti individuati come indifferibili con declaratoria di urgenza- la cui delibazione è delegata dal Presidente della Corte ai Presidenti di sezione- anche nel cd periodo congelato e cioè dal 15 Aprile all' 11/ 5/ 2020 si procederà alla trattazione.

SETTORE CIVILE ORDINARIO E LAVORO:

Nel periodo compreso dal 15 Aprile all' 11/ 5/ 2020 verranno trattati unicamente i procedimenti civili contemplati dall'art. 83 comma 3 lett. a) del DL n.18 del 2020.

L'istanza di declaratoria di urgenza dei procedimenti civili ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) ultima parte del DL 18/2020- per la cui delibazione è delegato dal Presidente della Corte il Presidente della sezione unica civile- deve essere depositata dal difensore, esclusivamente in via telematica, entro otto giorni prima della data di udienza fissata e deve contenere l'espressa indicazione delle ragioni del grave

pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione.

Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgeranno, ove possibile, mediante lo scambio e il deposito telematico di note, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, con le seguenti modalità:

il Presidente del Collegio – o il consigliere relatore al' uopo delegato- comunica alle parti, con decreto trasmesso telematicamente almeno tre giorni prima della data di udienza originariamente prevista, che lo svolgimento dell'udienza viene sostituito dallo scambio di note ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, fissando i relativi termini; (cfr. Linee Guida CSM e modelli predisposti per CONSOLLE)

con il provvedimento di cui al punto 1) il giudice fissa alle parti un termine per il deposito di note scritte contenenti esclusivamente le rispettive istanze e conclusioni, e un successivo termine per repliche;

il collegio, scaduti i termini assegnati ed esaminate le note depositate, adotta il provvedimento che sarebbe stato pronunciato in udienza e il provvedimento viene depositato con modalità telematica.

Nelle residuali ipotesi, in cui è necessaria la presenza personale delle parti, ovvero si ritiene la necessità di sentire personalmente i difensori, si procede, ove possibile, alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f) del d.l. 18/2020, dandone previa opportuna comunicazione alle parti, con decreto comunicato telematicamente alle almeno tre giorni prima dell'udienza, indicando le modalità relative.

I difensori delle parti comunicano, mediante nota da depositare telematicamente entro le ore 12,00 del giorno precedente la data dell'udienza, il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, per ricevere l'invito a collegarsi alla videoconferenza, e un recapito telefonico presso il quale devono assicurare la reperibilità per eventuali

problemi tecnici;- i difensori delle parti sono tenuti ad assicurare, a propria cura, il collegamento da remoto della parte assistita, ove questa intenda comparire personalmente o la sua presenza sia ritenuta comunque necessaria, e in tale ultimo caso, nell'impossibilità della parte di recarsi nello studio o nel domicilio del proprio difensore, la causa verrà rinviata per la medesima attività;

- il giorno dell'udienza, in ogni caso con congruo anticipo, il Presidente del Collegio fa trasmettere alle parti un messaggio di posta elettronica, contenente il collegamento ipertestuale necessario per l'attivazione del collegamento in audio-video;

- l'identità dei difensori e delle parti viene accertata mediante collegamento video;

- il collegamento da remoto viene utilizzato anche per consentire la partecipazione all'udienza dei componenti del collegio giudicante e del pubblico ministero;

- di tutte le relative operazioni viene dato atto nel verbale di udienza, che viene depositato telematicamente o, comunque, successivamente acquisito agli atti del fascicolo telematico.

In via ulteriormente residuale, le udienze nei procedimenti civili previsti dall'art. 83, comma 3 del D.L.18/2020 per le quali si rende assolutamente necessario lo svolgimento con modalità ordinarie saranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. c) del d.l.18/2020, e il Presidente del Collegio adotta le cautele necessarie per evitare assembramenti fissando orari scaglionati.

Anche per i procedimenti in materia di famiglia, non altrimenti già rinviati, le parti sia nel periodo cuscinetto trascinato che nel periodo decorrente dal 12 Maggio 2020 al 30 Giugno 2020 sono informate della modalità di svolgimento della causa ai sensi della lett. h) dell'art. 83 co.7, in forma cartolare (semplice scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva

adozione fuori udienza del provvedimento del giudice) e possono altresì richiedere la trattazione anche da remoto ai sensi della lett. f) art. 83 co 7 (utilizzando il programma Teams).

Con riferimento alle udienze civili minorili nel periodo fino all'11 maggio 2020 si celebreranno esclusivamente le udienze indicate dall'art. 83 co.3 lett. a) e dunque: *“cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio”*.

Le predette cause, ove non richiedano la presenza di altri soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno trattate con la modalità di cui all'art. 83 co, 7 lett.h), mediante lo scambio di note scritte e l'adozione di provvedimento fuori udienza.

Il Consigliere relatore curerà la predisposizione e comunicazione delle modalità operative assicurando la diretta interlocuzione del Procuratore Generale, parte necessaria.

Si provvederà alla deliberazione del provvedimento con la partecipazione alla Camera di consiglio virtuale dei Consiglieri onorari minorili.

In caso di celebrazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 83 co.7 lett.f) si osserveranno le medesime modalità operative di cui sopra garantendo il collegamento da remoto anche dei Consiglieri onorari minorili.

In tal caso le udienze virtuali verranno tenute nella stessa data dell'udienza fissata.

Le camere di consiglio e le riunioni di sezione si svolgeranno, ove possibile, anche nel periodo decorrente dal 12/ 5/ 2020 al 30 Giugno 2020 mediante collegamento da remoto, con l'ausilio dei software applicativi individuati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, in modo da limitare la presenza dei magistrati nei locali della Corte.

L' evidente obiettivo da perseguire, coerente alla legislazione di emergenza e al contenimento del "cluster infettivo", è di trasferire le udienze civili ordinarie in udienze camerale non partecipate in cui il contraddittorio è assicurato dal deposito degli atti difensivi precedenti e depositati sino alla data dell'udienza.

Tutte le anzidette modalità di trattazione cd remotata saranno applicate per i procedimenti civili anche nel periodo successivo alla fine del periodo cuscinetto e sino al 30 Giugno 2020.

Circa le modalità di svolgimento da remoto delle udienze civili e penali le circolari del Direttore generale dei sistemi informativi già emesse (25 febbraio 2020 prot. 7048.ID, 27 febbraio 2020 prot. 7539.ID,5 marzo 2020 prot. 8358.ID, 9 Marzo 2020 8690.ID ;10 marzo 2020 prot.3413.ID) sono state adottate come parametro di riferimento per l' individuazione degli strumenti idonei e delle indicazioni utili alla remotizzazione.

Il modulo organizzativo recepisce la ratio dell'art. 83 del decreto legge 17 Marzo 2020 n. 18 che è quella di implementare in funzione deterrente del rischio di contagio l' informatizzazione in ambito sia civile che penale.

Lo schema organizzativo, quanto a composizione dei collegi e presenze in ufficio per il periodo 16/ 4/ 2020- 11/ 5/ 2020, è quello di cui ai decreti del Presidente del Corte depositati nella segreteria della Presidenza.

CANCELLERIE CIVILI E PENALI

Per l'organizzazione delle cancellerie civili e penali sia nel periodo cd cuscinetto prorogato sino all' 11/ 5/ 2020 sia per il periodo decorrente dal 12/ 5/ 2020 al 30/ 6/

2020 si conferma, salvo diverse determinazioni, in ossequio alle indicazioni ministeriali, l'opzione per il "*lavoro agile*" come da progetti da remoto già approvati dal Presidente della Corte, in funzione di Dirigente Amministrativo sin dal 17/3/2020.

Il lavoro agile, anche per il periodo successivo al 12/5/2020 e sino al 30 Giugno 2020 tendenzialmente rimane la forma ordinaria di svolgimento del lavoro e può essere prestato prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 Maggio 2017 n. 81; in virtù anche di quanto precedentemente dettagliato dal Ministero della Pubblica Amministrazione nella direttiva n. 2/2020 si terrà conto che tale modalità lavorativa può essere applicata a tutto il personale dipendente.

A fronte della straordinaria emergenza, allo stato persistente, e delle complesse ricadute sull'organizzazione dell'ufficio, la nuova fisionomia del "*lavoro agile*" e la sua centralità sistematica hanno determinato ampia nel ricorso a tale strumento, seppur carenti in taluni casi la strumentazione informatica e gli accessi per i collegamenti da "remoto"

Il lavoro agile appare come lo strumento più funzionale al contemperamento tra le esigenze del "*distanziamento sociale*" e quella della "*presenza lavorativa*" del dipendente e in esito a "mappatura" delle attività indifferibili della Corte di Appello è garantita, per i servizi essenziali, la costituzione di presidi come da provvedimenti del Presidente della Corte e della Dirigenza Amministrativa pubblicati sul sito della Corte di Appello.

Rimangono confermate le limitazioni di accesso al pubblico di cui al decreto di questa Presidenza in data 11/ 3/ 2020 sino al 30 Giugno 2020 e, quanto all' Ufficio Nep di Caltanissetta, le disposizioni di cui al decreto della Presidenza della Corte in data 23/ 3/ 2020 che devono ritenersi confermate sino all' 11/ 5/ 2020, salve ulteriori determinazioni di questa Presidenza per il periodo successivo.

RACCOMANDAZIONI per i magistrati anche non togati e per il personale che opera nelle cancellerie civili e penali e nelle Segreterie.

Il personale amministrativo e tutti i magistrati presenti negli uffici devono utilizzare continuativamente per tutto l' orario di lavoro il dispositivo individuale di protezione in dotazione o autonomamente acquisito.

Anche gli avvocati e le persone del pubblico, che accedono dall'esterno, devono indossare il dispositivo di protezione.

Il personale amministrativo e i magistrati hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni sintomo influenzale al proprio medico di base e, in particolare, una temperatura febbrile superiore a 37.5, tosse o difficoltà respiratorie.

Hanno, altresì, l'obbligo di comunicare al medico competente e alla Direzione Sanitaria dell' APS territorialmente competente ogni informazione sull'eventuale positività a tampone naso- faringeo propri a personale o di soggetto con cui è stato in contatto.

L'accesso all'Ufficio del pubblico è consentito soltanto per le pratiche urgenti e definibili unicamente con la presenza diretta dell'interessato e ciò tenuto conto che sono incentivati al massimo i depositi telematici e le richieste a mezzo PEC.

Tutto il personale adotterà ogni utile precauzione igienica utilizzando i mezzi detergenti disponibili all'interno dell'ufficio.

Oltre alla pulizia quotidiana, laddove necessario, si disporrà sanificazione degli ambienti, comunque da effettuare periodicamente.

Va evitato l'uso degli ascensori e in caso di necessità l'accesso all'ascensore deve avvenire una persona per volta.

Il DCPM 8 Marzo 2020 raccomanda tra le altre le seguenti misure igienico-sanitarie che vanno osservate:

lavarsi spesso le mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;

igiene respiratoria (starnutire e / o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;


non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico.

Si comunichi ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori del distretto, ai Presidenti di sezione della Corte di Appello, ai Dirigenti amministrativi del distretto, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

Si pubblichi sul sito web della Corte di Appello e sui siti web dei Tribunali del distretto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Maria Grazia Vagliasindi

A handwritten signature in black ink, reading "Maria Grazia Vagliasindi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'M' and 'G'.